

Comune di Cercivento

Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA E CIMITERIALE

**in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni**

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 24.02.2006

Entrato in vigore in data 17.03.2005

CAPO I° DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO.....	4
Articolo 1 (Periodo di osservazione).....	4
Articolo 2 (Feretro individuale).....	4
Articolo 3 (Collocazione delle salme nel feretro).....	4
Articolo 4 (Caratteristiche dei feretri).....	4
Articolo 5 (Chiusura dei feretri).....	4
Articolo 6 (Operazioni vietate).....	4
CAPO II° TRASPORTO DEI CADAVERI.....	5
Articolo 7 (Tariffe per trasporti funebri).....	5
Articolo 8 (Modalità dei trasporti funebri).....	5
Articolo 9 (Autorizzazione per i trasporti funebri).....	5
Articolo 10 (Morti giacenti su suolo pubblico).....	5
Articolo 11 (Morti per sospetta malattia infettiva).....	5
Articolo 12 (Morti per causa di radiazioni ionizzanti).....	5
Articolo 13 (Percorso dei cortei funebri).....	6
Articolo 14 (Divieto di interruzione dei cortei funebri).....	6
Articolo 15 (Trasporto salme in altro comune).....	6
Articolo 16 (Trasporto all'estero delle salme e particolari trattamenti).....	6
Articolo 17 (Modalità di trasporto salme fuori dal Comune).....	6
Articolo 18 (Trasporto o ricevimento salme da Stati esteri convenzionati).....	6
Articolo 19 (Documentazione di scorta feretri provenienti da fuori Comune).....	7
Articolo 20 (Trasporto di feretro attraverso il territorio comunale).....	7
Articolo 21 (Cadaveri destinati all'uso scientifico).....	7
Articolo 22 (Trasporto di ossa umane e di resti mortali).....	7
CAPO III° INUMAZIONI.....	8
Articolo 23 (Campi comuni di inumazione).....	8
Articolo 24 (Modalità per l'inumazione dei feretri).....	8
Articolo 25 (Caratteristiche delle fosse).....	8
Articolo 26 (Caratteristiche dei feretri destinati all'inumazione).....	8
Articolo 27 (Fosse singole separate).....	9
Articolo 28 (Operazioni di inumazione).....	9
Articolo 29 (Mantenimento delle fosse).....	9
Articolo 30 (Lapidi per le fosse comuni).....	9
Articolo 31 (Lapidi ricordo murali).....	9
CAPO IV° CONCESSIONI PER AREE E SPAZI CIMITERIALI.....	11
Articolo 32 (Tipologia delle concessioni).....	11
Articolo 33 (Caratteristiche durata e modalità di rilascio delle concessioni).....	11
Articolo 34 (Sopravvenuta impossibilità di utilizzo dello spazio concesso).....	12
Articolo 35 (Modalità di utilizzo delle concessioni).....	13
Articolo 36 (Estinzione delle concessioni).....	13
Articolo 37 (Utilizzo delle concessioni per un solo feretro).....	13
Articolo 38 (Rispetto del termine di decorrenza).....	13
Articolo 39 (Disposizioni per l'utilizzo dei loculi dati in concessione).....	13
Articolo 40 (Disposizioni per l'utilizzo delle aree per sepolture date in concessione).....	14
Articolo 41 (Disposizioni per l'utilizzo delle nicchie per urne cinerarie).....	14
CAPO V° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	16
Articolo 42 (Esumazioni ordinarie e straordinarie).....	16
Articolo 43 (Modalità per le esumazioni ordinarie).....	16
Articolo 44 (Esumazioni od estumulazioni straordinarie per trasporto feretro).....	16
Articolo 45 (Verbalizzazione delle esumazioni/estumulazioni straordinarie).....	16
Articolo 46 (Cautele per esumazioni/estumulazioni in caso di malattie infettive).....	16
Articolo 47 (divieto di esumazioni/estumulazioni in periodi estivi).....	16
Articolo 48 (Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie).....	16
Articolo 49 (Modalità di esecuzione delle estumulazioni ordinarie).....	17
Articolo 50 (Estumulazioni - rinvio alla normativa statale).....	17
Articolo 51 (Autorizzazione per esumazioni straordinarie).....	17
Articolo 52 (Precauzioni operative per esumazioni/estumulazioni).....	17
Articolo 53 (Estumulazioni su richiesta di privati).....	18
CAPO VI° CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.....	19
Articolo 54 (Disposizioni per la cremazione delle salme).....	19
CAPO VII° ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	20
Articolo 55 (Accoglimento salme e pagamento dei servizi cimiteriali).....	20
Articolo 56 (Consistenza del cimitero comunale).....	20

Articolo 57 (Custodia del cimitero)	21
Articolo 58 (Compiti del personale addetto al cimitero)	21
CAPO VIII° NORME DI SERVIZIO	22
Articolo 59 (Incarico e responsabilità per l'esecuzione dei servizi cimiteriali)	22
Articolo 60 (Riferimenti per il personale addetto)	22
Articolo 61 (Permessi ed autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi).....	22
Articolo 62 (Inumazione dei feretri nelle aree per sepolture comuni).....	22
Articolo 63 (Violetti tra le fosse).....	22
Articolo 64 (Apertura al pubblico).....	23
Articolo 65 (Divieto di ingresso)	23
Articolo 66 (Mantenimento delle aree)	23
Articolo 67 (Tipi di coltivazione)	23
Articolo 68 (Cura delle tombe)	23
Articolo 69 (Rimozione di ornamenti non conformi)	23
Articolo 70 (Divieto di asporto di oggetti e materiali)	23
Articolo 71 (Divieto di iscrizioni non autorizzate)	24
Articolo 72 (Divieto di ingresso in occasione di esumazioni/estumulazioni)	24
Articolo 73 (Contegno nel cimitero)	24
CAPO X° CONTRAVVENZIONI	25
Articolo 74 (Sanzioni)	25
CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 75 (Richiamo alle normative sovraordinate)	26
Articolo 76 (Abrogazioni).....	26
Articolo 77 (Entrata in vigore).....	26
Elenco allegati al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.....	26

CAPO I°
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 1
(Periodo di osservazione)

- 1) Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Articolo 2
(Feretro individuale)

- 1) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 3
(Collocazione delle salme nel feretro)

- 1) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 4
(Caratteristiche dei feretri)

- 1) I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm 20. Eventuali intagli sono consentiti a condizione che lo spessore iniziale delle tavole sia tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto delle tavole stesse sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 2) Per le tumulazioni anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

Articolo 5
(Chiusura dei feretri)

- 1) Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
- 2) Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Articolo 6
(Operazioni vietate)

- 1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2) Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II° TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 7 (Tariffe per trasporti funebri)

- 1) Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 8 (Modalità dei trasporti funebri)

- 1) Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- 2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 3) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 9 (Autorizzazione per i trasporti funebri)

- 1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 2) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 10 (Morti giacenti su suolo pubblico)

- 1) I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via dell'infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11 (Morti per sospetta malattia infettiva)

- 1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2) Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 16, quando si tratti di malattie infettive – diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Articolo 12 (Morti per causa di radiazioni ionizzanti)

- 1) Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il

Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 13
(Percorso dei cortei funebri)

- 1) I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 14
(Divieto di interruzione dei cortei funebri)

- 1) I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli ad altro.

Articolo 15
(Trasporto salme in altro comune)

- 1) Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 9 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 16
(Trasporto all'estero delle salme e particolari trattamenti)

- 1) Per il trasporto delle salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 3) Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 17
(Modalità di trasporto salme fuori dal Comune)

- 1) Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 18
(Trasporto o ricevimento salme da Stati esteri convenzionati)

- 1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 2) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.
- 3) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 19
(Documentazione di scorta feretri provenienti da fuori Comune)

- 1) Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 58 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della A.S.L.

Articolo 20
(Trasporto di feretro attraverso il territorio comunale)

- 1) Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 21
(Cadaveri destinati all'uso scientifico)

- 1) Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 22
(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)

- 1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 2) Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III° INUMAZIONI

Articolo 23 (Campi comuni di inumazione)

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, salvo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da almeno 10 anni, come accenna l'art. 42.

Articolo 24 (Modalità per l'inumazione dei feretri)

- 1) Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 25 (Caratteristiche delle fosse)

- 1) Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbano avere nella loro parte più profonda (a ml 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a ml. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e debbono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato.

Articolo 26 (Caratteristiche dei feretri destinati all'inumazione)

- 1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- 4) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 5) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.
- 6) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 7) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 8) E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nella parti decorative delle casse.
- 9) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 10) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 27
(Fosse singole separate)

- 1) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 28
(Operazioni di inumazione)

- 1) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 24.
- 2) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- 3) E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 29
(Mantenimento delle fosse)

- 1) Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 30
(Lapidi per le fosse comuni)

- 1) Sulle fosse dei campi comuni, in alternativa al cippo numerato con il nominativo del defunto, di cui all'art. 70 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è prevista la posa di una lapide di dimensioni e caratteristiche standard come stabilite dal presente Regolamento (allegato grafico n.3) con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale foto, ma senza aggiunte di elementi lapidei. Copia dell'allegato grafico sarà disponibile per gli interessati presso l'Ufficio comunale competente.
- 2) La lapide da realizzarsi a cura e spese dei privati interessati, di regola entro un anno dall'inumazione, é da consegnarsi per la posa all'addetto comunale al Cimitero che ne curerà l'installazione, essendo tale servizio compreso nella tariffa di inumazione del feretro. Decorso inutilmente detto termine senza che gli interessati abbiano provveduto o intendano comunque provvedere per la lapide, il Comune installerà una semplice croce in legno con i dati anagrafici del defunto, fatti salvi i casi di accertata indigenza per i quali il Comune potrà eventualmente provvedere ai sensi del successivo punto 4.
- 3) E' tassativamente vietata la posa di lapidi realizzate per forma, dimensioni e caratteristiche di materiale non conformi all'allegato grafico n. 3. L'addetto comunale prima dell'installazione ne verificherà la conformità. Eventuali lapidi non conformi non potranno essere installate e saranno restituite per il rifacimento a cura e spese degli interessati.
- 4) Nei casi di accertata indigenza della famiglia, con motivata deliberazione della Giunta comunale da assumersi in via eccezionale valutando caso per caso, si potrà provvedere alla fornitura e posa della lapide contenente gli elementi identificativi del defunto, a spese del Comune.
- 5) Decorso il normale periodo di inumazione, le lapidi installate sui campi comuni verranno rimosse nei tempi e modi ritenuti più opportuni dal Comune.

Articolo 31
(Lapidi ricordo murali)

- 1) E autorizzata (v.allegato N.6) su istanza da redigersi come da fac - simile (allegato n. 5) al presente regolamento, la fruizione di lapidi ricordo murali di parenti sepolti nel Cimitero e già esumati od

estumulati usufruendo delle lastre già predisposte nel muro perimetrale SUD, ciò fino ad esaurimento degli spazi. Rimane comunque esclusa la possibilità di apposizioni di lapidi od altro sui muri di cinta al di fuori di detti spazi.

- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 verrà rilasciata dietro pagamento della relativa tassa stabilita con deliberazione della Giunta comunale e darà diritto all'iscrizione della lastra con eventuali foto. Ogni singola lastra potrà contenere al massimo due nominativi, senza alcun oggetto sporgente come da allegato grafico n. 1 al presente regolamento. Lo smontaggio, l'iscrizione ed il rimontaggio della lastra sono a cura e spese degli interessati autorizzati come pure la manutenzione e la sostituzione della lastra con altra del medesimo tipo, in occasioni di rotture durante il periodo di validità dell'autorizzazione, non imputabili al Comune.
- 3) L'autorizzazione di cui al comma 1 dà diritto di mantenere in loco le iscrizioni per un periodo di anni 30 dalla data del rilascio. Alla scadenza il Comune potrà togliere la lastra e mettere a disposizione lo spazio per eventuali altri richiedenti. L'autorizzazione potrà essere rinnovata per gli stessi nominativi, dietro domanda e versamento della relativa tassa.

CAPO IV°
CONCESSIONI PER AREE E SPAZI CIMITERIALI

Articolo 32
(Tipologia delle concessioni)

- 1) In alternativa all'inumazione nei campi comuni, od esclusivamente nei casi in cui le salme non possano essere per Legge e Regolamento inumate nei campi medesimi, possono venire concessi nel limite delle disponibilità strutturali del Cimitero, spazi ed aree individuali per:
 - a) Tumulazione in loculi murali;
 - b) Inumazione nelle aree stabilite per sepolture private;
 - c) Custodia di urne cinerarie nei casi di cremazione delle salme o dei resti mortali.
- 2) Le relative concessioni, a termine, saranno rilasciate dal Comune compatibilmente con la disponibilità di spazi ed aree, verificate al momento della richiesta, secondo quanto stabilito nei successivi articoli del presente capo.
- 3) Le alternative di concessione per le diverse opzioni di destinazione delle salme, in assenza di volontà al riguardo manifestata in vita dal defunto mediante disposizioni testamentarie o con concessione già all'uopo rilasciata, sono espresse, al momento della richiesta, dai parenti dello stesso; in caso di disaccordo tra essi prevale la volontà del coniuge, ancorché separato purché non sia stata pronunciata sentenza di divorzio, e in difetto, quella del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile. In caso di più parenti sullo stesso piano cui spetterebbe la decisione, è necessaria la manifestazione di volontà concorde tra essi. In caso di minori o di interdetti, si applicano le norme relative del codice civile. Le volontà dei parenti devono risultare da dichiarazioni sottoscritte nelle forme di Legge (autodichiarazioni), da trattarsi agli atti dell'ufficio comunale competente.

Articolo 33
(Caratteristiche durata e modalità di rilascio delle concessioni)

- 1) Le concessioni di cui all'art. 32 sono effettuate dall'Organo comunale competente sottoforma di scrittura privata, soggetta e registrazione solo in caso d'uso, dietro domanda in carta resa legale degli interessati, da redigersi come da schema allegato al presente Regolamento e dietro pagamento, da corrisponderci in unica soluzione prima del rilascio, dell'importo stabilito dalla Giunta comunale per tipologia di concessione, come da allegato "B" al presente Regolamento. In caso di più interessati al medesimo spazio cimiteriale ha titolo alla concessione colui che per primo ha presentato la domanda al protocollo comunale.
- 2) Le spese inerenti alla bollatura degli atti e ogni altra eventuale e conseguente, sono a carico del concessionario; copia conforme dell'atto di concessione registrato a protocollo verrà consegnata al concessionario a cura dell'Ufficio comunale competente.
- 3) Agli effetti delle presenti normative si distinguono i seguenti soggetti che possono anche coincidere:
 - a) I richiedenti la concessione e quindi concessionari;
 - b) I destinatari della concessione e cioè i seppellendi.
- 4) Le concessioni hanno durata di anni 30 (trenta), decorrenti dal momento del loro effettivo utilizzo. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra nella disponibilità delle aree, dei loculi o degli spazi per le urne, e pone i resti mortali nell'ossario entro cassette singole riportanti l'identificazione; nei casi in cui si riscontri che il processo di mineralizzazione non sia completato, su parere dell'Autorità sanitaria competente, i resti mortali vengono inumati a cura del Comune in apposite aree a ciò riservate, ovvero avviati alla cremazione secondo le disposizioni di Legge vigenti, tenuto conto della volontà espressa dai parenti. Riguardo alle urne cinerarie, esse od i loro resti con l'identificativo, verranno disposte nella stanza ossario/cinerario comune in luogo a parte, appositamente allestito. Le operazioni di esumazione od estumulazione per le concessioni scadute di cui sopra, potranno essere materialmente eseguite dal Comune anche oltre la scadenza, in occasione dell'inumazione o tumulazione nello spazio della salma del nuovo destinatario.
- 5) Non è consentito il rilascio di una nuova concessione per la stessa salma già inumata o tumulata. Nel caso di spazio per urna cineraria, è tuttavia discrezionalmente ammesso, dietro apposita deliberazione della Giunta comunale, in base alle disponibilità al momento di spazi, il rilascio di una

nuova concessione per il medesimo defunto, previa corresponsione della tariffa vigente al momento del rinnovo.

- 6) Le concessioni sono effettuabili:
 - a) sempre per la sepoltura, tumulazione o urna di residenti in vita nel Comune;
 - b) a discrezione del Comune per sepoltura, tumulazione od urna dei non residenti. In questo caso l'eventuale concessione può essere rilasciata solo a seguito di deliberazione caso per caso adottata dalla Giunta comunale.
In caso di carenza di spazi rimasti disponibili per determinate concessioni, l'Amministrazione comunale può discrezionalmente decidere il blocco delle concessioni per i non residenti in vita nel Comune, in modo da riservare gli ultimi spazi rimasti disponibili, alle richieste per destinatari residenti.
- 7) Il requisito della residenza in Comune va accertato presso l'Ufficio anagrafico comunale nei confronti del destinatario della concessione al momento della presentazione della domanda. Agli effetti della concessione, sono equiparati a residenti nel Comune gli ospiti di case di riposo o di Istituti di assistenza ubicati all'infuori del Comune e colà per tale motivo residenti, purché risulti che gli stessi, in passato, siano stati residenti almeno per un periodo, nel Comune. La presente disposizione riguardo al requisito della residenza in vita del destinatario, si applica anche per l'eventuale inumazione dello stesso nei campi comuni, in assenza di concessione, per il loro possibile accoglimento ai sensi dell'art.50 c. 1 lett. b) del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- 8) Le concessioni non possono essere rilasciate a fini speculativi o di lucro. Non possono essere rescisse, in corso di validità, su iniziativa unilaterale e quindi non sono rimborsabili i relativi oneri corrisposti per il rilascio in caso di mancato utilizzo per decisione del concessionario, salvo quanto previsto al successivo art.34. La concessione si intende comunque decaduta per mancato utilizzo e quindi lo spazio ritornato nella disponibilità del Comune decorso, senza utilizzo o comunicazioni al riguardo, il termine di 180 giorni dall'avvenuto decesso del destinatario. Il Comune, decorso il predetto termine notificherà agli interessati l'avvenuta decadenza.
- 9) Le concessioni, per quanto concerne il destinatario, possono tuttavia essere volturate prima del loro utilizzo, senza ulteriore onere, su istanza del concessionario.
Si distinguono i seguenti casi:
 - a) Nel caso il destinatario non sia ancora deceduto, è sufficiente una comunicazione scritta al Comune in carta legale da parte dei soggetti interessati; nel caso in cui il nuovo destinatario non sia residente nel Comune, la voltura è a discrezione della Giunta comunale, come per le nuove concessioni;
 - b) Nel caso invece che il destinatario sia stato seppellito o tumulato altrove, è necessaria una comunicazione scritta al Comune, da parte dei soggetti interessati, richiedendo la voltura entro 180 giorni dalla data del decesso del destinatario, pena la decadenza della concessione per mancato utilizzo, come da precedente comma 8.
- 10) La tariffa di concessione di spazi od aree cimiteriali non comprende i costi dovuti per l'espletamento dei servizi cimiteriali da attuarsi al momento dell'utilizzo, ovvero su richiesta degli interessati. Tali costi, stabiliti dalla Giunta comunale sulla base della tipologia di servizio cimiteriale prestato, dovranno essere versati al Comune come di seguito precisato dal presente Regolamento.
- 11) Per il corretto utilizzo delle aree e spazi cimiteriali dati in concessione, il concessionario dovrà osservare le disposizioni particolari per singola tipologia di concessione contenute negli articoli seguenti del presente capo; in caso di accertata inosservanza, il concessionario o gli eredi interessati, dovranno provvedere a loro cura e spese, su semplice richiesta del Comune, ad uniformare le aree e gli spazi concessi ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 34

(Sopravvenuta impossibilità di utilizzo dello spazio concesso)

- 1) Le concessioni sono comunque subordinate in qualsiasi momento all'interesse pubblico ed alla materiale disponibilità degli spazi od aree esistenti all'atto della domanda.
- 2) In ogni caso la sussistenza della concessione cimiteriale, non dà necessariamente diritto all'utilizzo nello spazio concesso come ivi identificato; ciò al verificarsi successivo di evenienze od impedimenti imprevedibili e straordinari, non imputabili alla volontà del Comune, che si dovessero accertare solamente all'atto dell'effettivo utilizzo dello spazio od area concessa. In tale circostanza verranno

presi, possibilmente in accordo con i familiari del defunto, opportune intese al momento, nel rispetto della Legge e del vigente Regolamento, per la inumazione o tumulazione del feretro all'interno del Cimitero, in altro spazio materialmente disponibile, soggetto o meno a concessione. Nel caso lo spazio di effettiva destinazione del feretro non sia soggetto a concessione, ovvero per esso sia vigente una diversa tariffa rispetto a quella pagata, si provvederà al semplice conguaglio della somma tra quella effettivamente corrisposta e quella dovuta, senza l'applicazione di interessi.

Articolo 35
(Modalità di utilizzo delle concessioni)

- 1) Per il corretto utilizzo delle aree e spazi cimiteriali dati in concessione, il concessionario dovrà osservare per la parte di propria competenza, quali le scritte, le tipologie di lapidi ecc, le disposizioni particolari per singola tipologia di concessione, contenute negli articoli seguenti del presente capo. In caso di accertata inosservanza, il concessionario o gli eredi interessati, dovranno provvedere a loro cura e spese, su semplice richiesta del Comune ad uniformare le aree e gli spazi concessi ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 36
(Estinzione delle concessioni)

- 1) Tutte le concessioni di cui al presente capo si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto stabilito in merito dagli artt.98 e 99 del DPR 285/1990.

Articolo 37
(Utilizzo delle concessioni per un solo feretro)

- 1) Tutte le concessioni per aree e spazi cimiteriali si intendono assegnate per l'utilizzo di un unico feretro, condizione obbligatoria stabilita dal DPR 285/1990 salva l'eccezione di cui all'art.74 del medesimo Decreto. E' tassativamente vietato, in corso di decorrenza della concessione, introdurre negli spazi ed aree concesse altri feretri o resti mortali di persona diversa dal destinatario della concessione.

Articolo 38
(Rispetto del termine di decorrenza)

- 1) Non è possibile in nessun caso il rilascio di una nuova concessione per spazi od aree cimiteriali prima che sia spirato il termine di validità trentennale della precedente concessione, computato dalla data di effettiva inumazione o tumulazione del feretro; ciò a meno che il feretro del precedente destinatario non sia stato esumato od estumulato ed altrove trasferito, seguendo le vigenti procedure di Legge, su iniziativa del precedente concessionario od avente diritto.

Articolo 39
(Disposizioni per l'utilizzo dei loculi dati in concessione)

- 1) Le salme destinate alla tumulazione in loculo devono essere rinchiusi in duplice cassa di dimensioni standard, l'una in legno e l'altra di metallo e devono presentare in ogni caso i requisiti stabiliti dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285; il personale responsabile del servizio cimiteriale dovrà rifiutare la tumulazione di feretri non conformi e pretenderne l'adeguamento.
- 2) Eseguita la tumulazione con sigillatura del vano, sulla lapide di copertura del loculo, gli interessati provvederanno a proprie cure e spese, per le iscrizioni e per la foto, osservando scrupolosamente le tipologie di scrittura di dimensioni di localizzazione foto ecc., di cui all'allegato n. 2 al presente Regolamento; ciò di regola entro 180 giorni dalla avvenuta tumulazione. Riconsegnata la lastra di copertura munita delle scritte e della foto conformi all'allegato n. 2, il Comune provvederà all'installazione sulla lastra di un lumino elettrico e di un vaso portafiori di tipologia standard e quindi alla definitiva collocazione della lapide di chiusura del loculo. In caso di iscrizioni eseguite in difformità, sia come tipologia di caratteri o di posizionamento non conformi, l'addetto comunale restituirà la lastra affinché venga a cura e spese dell'interessato, rifatta o convenientemente adeguata alla tipologia di cui al predetto allegato n. 2. Il Comune curerà senza ulteriori oneri per il concessionario la manutenzione del lumino elettrico per tutta la durata di validità della concessione, essendo tali costi considerati ricompresi nella tariffa di

concessione del loculo.

- 3) Non è consentita al concessionario alcuna modifica od aggiunta di oggetti ornamentali o l'effettuazione di modifiche anche grafiche sulla lapide di copertura del loculo. In caso di rotture accidentali comunque non imputabili al Comune, della lastra o degli elementi attinenti, la riparazione o sostituzione avverrà a spese del responsabile del fatto, o comunque degli interessati entro il termine all'uopo comunicato dal Comune.
- 4) Alla scadenza della concessione, il Comune provvederà innanzitutto all'estumulazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalle normative di Legge in vigore e dal presente Regolamento e quindi lo spazio, compresa la lapide di chiusura, rimarranno nella disponibilità del Comune. Il Comune potrà tuttavia discrezionalmente posticipare le operazioni di estumulazione del feretro, fino al momento dell'effettivo utilizzo del loculo per un nuovo destinatario.

Articolo 40

(Disposizioni per l'utilizzo delle aree per sepolture date in concessione)

- 1) Per l'inumazione delle salme destinate alle aree oggetto di concessione, i parenti sono tenuti ad avvertire quanto prima possibile l'Ufficio comunale competente dell'avvenuto decesso del destinatario, affinché si possa provvedere per tempo allo scavo della fossa con demolizione degli eventuali preesistenti manufatti. Il Comune non sarà comunque responsabile di eventuali disguidi causati dalla mancata comunicazione in tempo utile per l'inumazione della salma durante la cerimonia funebre. In tali casi il feretro chiuso, potrà essere temporaneamente custodito per il tempo strettamente necessario a provvedere allo scavo, nei locali della camera mortuaria.
- 2) Eseguita l'inumazione, il concessionario o aventi causa possono installare sopra l'area, a propria cura e spese, delle lapidi ricordo di tipo a scelta dei medesimi; ciò purché in ogni caso le dimensioni di massimo ingombro delle lapidi non eccedano lo spazio concesso (ml. 2,20 x 0,80) e con altezza non superiore in alcun punto a ml.1,00 dalla quota dei passaggi pedonali assunta come livello 0,00. Sono vietate le installazioni di lapidi multiple (cosiddette di famiglia), dovendo rimanere tra una fossa e l'altra e tra una lapide e l'altra comunque libero il contorno stabilito per Legge pari a cm 50. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti si dovessero verificare nel caso di preesistenti lapidi multiple da demolire o rimuovere per lo scavo della fossa riguardante una nuova concessione. E' inteso che nemmeno in tali situazioni potrà venire installata una nuova lapide multipla ricomprendente la nuova fossa.
- 3) Prima della posa della lapide il concessionario o la Ditta incaricata dovrà contattare l'addetto comunale al Cimitero, per stabilire gli allineamenti e i punti di contorno del manufatto. Qualora si riscontrasse che la posa è stata eseguita arbitrariamente, esorbitando il contorno dell'area, il concessionario è tenuto a propria cura e spese a far riposizionare la lapide secondo il corretto allineamento di ingombro indicato dall'addetto comunale. Il Comune si riserva di rimuovere senza pregiudizio, i manufatti posti in opera in modo non conformi alle predette prescrizioni, o che creino intralcio al transito pedonale.
Alla scadenza della concessione il Comune ritorna in possesso dell'area di sepoltura e provvederà in occasione del nuovo utilizzo dell'area alla demolizione e all'asporto delle lapidi, dei manufatti delle decorazioni sopra installate, senza che al precedente concessionario sia dovuto alcunché.
Il Comune potrà discrezionalmente rinviare l'esumazione anche oltre la scadenza di concessione e fino al momento di utilizzo dell'area per il nuovo destinatario.
La normale manutenzione dell'area concessa per tutto il periodo di decorrenza della concessione spetta al concessionario il quale è tenuto a mantenerla in modo decoroso.

Articolo 41

(Disposizioni per l'utilizzo delle nicchie per urne cinerarie)

- 1) Le urne contenenti le ceneri del defunto derivate dalla cremazione della salma o dei suoi resti mortali e destinate alla custodia entro le nicchie individuali concesse, dovranno pervenire al Cimitero previo accordo intervenuto per tempo con l'addetto comunale ed accompagnate dalla prescritta documentazione di Legge attestante l'avvenuta cremazione da parte di Impresa autorizzata all'uopo, ed a seguito dell'intervenuta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile riguardo alla cremazione, al trasporto della salma e poi dell'urna da custodire in Cimitero, secondo le disposizioni di Legge vigenti per la cremazione e per il trasporto delle ceneri.
- 2) In relazione alle dimensioni interne delle nicchie esistenti in Cimitero, nonché ai limiti dimensionali di

Legge, vengono stabilite le seguenti dimensioni massime di ingombro per le urne cinerarie da custodire in nicchia.

- a) Larghezza massima cm 25;
- b) Profondità massima cm 25;
- c) Altezza massima cm 30.

L'urna consegnata all'addetto comunale dovrà obbligatoriamente riportare all'esterno, con scritta indelebile, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto (art.80 DPR 285/90).

Della presa in consegna in Cimitero dell'urna contenente le ceneri dovrà venire redatto l'apposito verbale stabilito dall'art.81 del DPR 285/90 in triplice esemplare, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile. Il secondo esemplare deve essere conservato nel locale di custodia del Cimitero.

Ulteriori disposizioni in ordine alla cremazione e alla destinazione delle ceneri sono contenute nel DPR 285/90, nella Legge 130/2001 e provvedimenti attuativi, che si intendono qui integralmente richiamati, nonché al successivo capo VI° del presente Regolamento.

Il personale responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a rifiutare la tumulazione di urne cinerarie non conformi per misura o non accompagnate dalla prescritta documentazione e pretenderne la sostituzione e/o l'integrazione documentale.

- 3) Eseguita la tumulazione con sigillatura della nicchia, sulla lastra avvitabile di copertura in marmo l'interessato provvederà a propria cura e spese, di regola entro 180 giorni dall'avvenuta tumulazione, all'iscrizione del nominativo del defunto, alla applicazione della fotografia, nel rispetto delle indicazioni grafiche di cui all'allegato n. 4 al presente Regolamento. E' inteso che i parenti interessati o la Ditta da loro incaricata riconsegneranno all'addetto al Cimitero la lastra già dotata di tutte le iscrizioni e foto posizionate conformemente all'allegato grafico n. 4. L'addetto comunale prima del definitivo posizionamento è tenuto alla verifica di conformità e a rimandare indietro le lastre non conformi che dovranno essere sostituite o rese conformi a cura e spese degli interessati.
- 4) In occasione dell'iscrizione della lastra di copertura della nicchia, gli interessati potranno eventualmente far applicare a loro cura e spese un porta lumini esclusivamente del tipo indicato all'allegato 4 rispettando il posizionamento indicato nel grafico medesimo.
- 5) Alla scadenza della concessione il Comune provvederà all'estumulazione dell'urna cineraria o dei suoi resti, ponendoli nel vano ossario/cinerario comune, in spazio appositamente allestito, a meno che non sia stata rilasciata una nuova concessione ai sensi dell'art. 33 c. 5) del presente Regolamento. E' inteso che la lapide di copertura della nicchia rimarrà alla scadenza, nelle disponibilità del Comune.

CAPO V°
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 42
(Esumazioni ordinarie e straordinarie)

- 1) Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
- 2) Le prime si fanno quando è trascorso il periodo normale di rotazione e comunque non inferiore ad almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
- 3) Le seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini d'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture.

Articolo 43
(Modalità per le esumazioni ordinarie)

- 1) Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Articolo 44
(Esumazioni od estumulazioni straordinarie per trasporto feretro)

- 1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 2) Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa, idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
- 3) Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Articolo 45
(Verbalizzazione delle esumazioni/estumulazioni straordinarie)

- 1) Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 46
(Cautele per esumazioni/estumulazioni in caso di malattie infettive)

- 1) E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 47
(divieto di esumazioni/estumulazioni in periodi estivi)

- 1) Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 48
(Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie)

- 1) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere

diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune.

- 2) Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
- 3) Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
- 4) Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere eliminati a sensi del 2° comma dell'art. 85 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 49
(Modalità di esecuzione delle estumulazioni ordinarie)

- 1) Prima che siano trascorsi i periodi previsti dal precedente art. 42 è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
- 2) Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
- 3) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Articolo 50
(Estumulazioni – rinvio alla normativa statale)

- 1) Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 in quanto compatibili, con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 51
(Autorizzazione per esumazioni straordinarie)

- 1) Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e del custode del cimitero.
- 2) In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 52
(Precauzioni operative per esumazioni/estumulazioni)

- 1) Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
- 2) Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
- 3) Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
- 4) Avuti particolari riguardi per la manovra con feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il

feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno quantici di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Articolo 53
(Estumulazioni su richiesta di privati)

- 1) Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VI°
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Articolo 54
(Disposizioni per la cremazione delle salme)

- 1) Si applicano, per quanto compatibili con la situazione cimiteriale del Comune, le disposizioni dei capi VIII e XVI del D.P.R. 285/1990.
- 2) Per le cremazioni si applicano per quanto compatibili tutte le normative statali e regionali in vigore al momento della richiesta, ivi incluse le possibilità di Legge per la dispersione delle ceneri o per la loro eventuale conservazione in altri luoghi ammessi per Legge, dando atto che non essendovi nel territorio comunale alcun impianto all'uopo autorizzato, gli interessati o l'Impresa incaricata dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di Legge per il trasporto della salma verso tali impianti e per il successivo trasporto dell'urna cineraria da custodire in Cimitero, dietro concessione secondo le disposizioni di cui al precedente capo IV.

CAPO VII°
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 55
(Accoglimento salme e pagamento dei servizi cimiteriali)

1) Nel Cimitero comunale sono accolte le salme ed i resti mortali delle persone indicate all'art.50 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, con la precisazione che, quando trattasi di persone non residenti in vita nel Comune e morte all'infuori di esso, l'accoglimento è subordinato all'esistenza di concessione valida o per loculo o per sepoltura privata, rilasciata come previsto all'art.33 comma 6 lett.b del presente regolamento; è inteso che tali salme non potranno in ogni caso venire inumate nei campi comuni.

2) Tutti i servizi cimiteriali prestati dal Comune in base alle vigenti Leggi ed al presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una tariffa forfetaria, che copre l'onere sostenuto dal Comune per l'espletamento del servizio medesimo, salvo quelli stabiliti per Legge di interesse pubblico e classificati gratuiti.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi

- a) la visita necroscopica;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti od Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è fatto constare caso per caso con deliberazione della Giunta comunale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, stabilita con le procedure di Legge.
- d) altri servizi cimiteriali necessari per le salme, ricorrendo le ipotesi e con la medesima procedura di cui al precedente punto c).

Per il pagamento dei servizi cimiteriali la Giunta comunale stabilisce con proprio atto le tariffe da praticare secondo l'allegato "A" al presente Regolamento; le tariffe stabilite restano in vigore fino a successivo parziale o totale loro aggiornamento.

Il pagamento al Comune del corrispettivo dei servizi cimiteriali, come stabilito dalla Giunta comunale, nelle varie fattispecie di cui all'allegato "A", dovrà avvenire Comune entro 30gg. dal ricevimento della richiesta da parte dello stesso, rivolta ad uno solo dei familiari interessati e considerati reperibili. L'interessato è tenuto a recapitare all'Ufficio comunale competente, copia dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto entro il predetto termine.

In caso di adempimento, il Comune provvederà al recupero coattivo del dovuto, come per Legge.

3) Il Comune si riserva la facoltà di destinare gli spazi necessari ricavati nelle aree per sepolture private e nella zona semicircolare antistante il loggiato, per la sepoltura dei parroci e sacerdoti, nonché dei benefattori per lasciti o speciali meriti in favore della Comunità paesana.

In tali casi da individuarsi singolarmente con atti della Giunta comunale, il Comune provvederà alla realizzazione ed alla manutenzione in perpetuo delle relative lapidi già collocate o da collocarsi, rimanendo pertanto esclusa la possibilità di esumazione e di concedibilità ad altri di dette aree.

Articolo 56
(Consistenza del cimitero comunale)

1) Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi comuni con n. 237 posti;
- b) un'area destinata a sepolture private con n. 279 posti;
- c) n. 120 loculi individuali;
- d) n. 77 nicchie individuali per la custodia di urne cinerarie;
- e) n. 160 lapidi murali per iscrizioni ricordo di defunti esumati o estumulati od altrove seppelliti o tumulati;
- f) una camera mortuaria con funzioni anche di deposito di osservazione e di sala per autopsie;
- g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- h) un vano di servizio per il personale addetto;
- i) un ossario.

2) La composizione e l'ubicazione degli spazi ed aree cimiteriali con la loro destinazione d'uso è riportata in apposite planimetrie numerate ed approvate dall'Organo comunale competente e che fungono da Piano regolatore cimiteriale. Il Comune può in ogni momento, a seguito di mutate esigenze locali, variare la destinazione d'uso di spazi od aree cimiteriali, salvaguardando comunque

le dotazioni minime stabilite dalla Legge.

Articolo 57
(Custodia del cimitero)

- 1) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da personale comunale idoneo all'uopo incaricato.

Articolo 58
(Compiti del personale addetto al cimitero)

- 1) Il personale comunale incaricato:
- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del citato D.P.R.;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
 - d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
 - e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - g) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori e lo sgombero della neve dal suolo viabile;
 - i) impedirà che, senza preavviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura o venga violato l'art. 39 del presente Regolamento.

CAPO VIII° NORME DI SERVIZIO

Articolo 59 **(Incarico e responsabilità per l'esecuzione dei servizi cimiteriali)**

- 1) L'incarico per l'esecuzione delle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, è affidato al personale di cui al precedente articolo 57.
- 2) Esso dovrà, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di sepoltura, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi simili.

Articolo 60 **(Riferimenti per il personale addetto)**

- 1) Il personale dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio competente per i servizi funebri.

Articolo 61 **(Permessi ed autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi)**

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
- 2) Tale atto sarà ritirato dal responsabile del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati.
- 3) Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
- 4) Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 62 **(Inumazione dei feretri nelle aree per sepolture comuni)**

- 1) Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
- 2) Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
- 3) Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che sia trascorso il periodo previsto dal precedente art. 42.

Articolo 63 **(Violetti tra le fosse)**

- 1) Le fosse per inumazione, anche per quelle private, dovranno avere le caratteristiche di cui agli artt. 24 e seguenti del presente Regolamento.
- 2) I violetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

CAPO IX°
POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 64
(Apertura al pubblico)

- 1) Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 65
(Divieto di ingresso)

- 1) I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Articolo 66
(Mantenimento delle aree)

- 1) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine: così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
- 2) I rifiuti derivanti da tanto devono essere eliminati a sensi del 2° comma dell'articolo 85 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 67
(Tipi di coltivazione)

- 1) Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 68
(Cura delle tombe)

- 1) E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
- 2) Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 69
(Rimozione di ornamenti non conformi)

- 1) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 70
(Divieto di asporto di oggetti e materiali)

- 1) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Articolo 71
(Divieto di iscrizioni non autorizzate)

- 1) E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 72
(Divieto di ingresso in occasione di esumazioni/estumulazioni)

- 1) Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 73
(Contegno nel cimitero)

- 1) Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X°
CONTRAVVENZIONI

Articolo 74
(Sanzioni)

- 1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 240 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 (Richiamo alle normative sovraordinate)

- 1) Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nel testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, nonché le altre normative statali vigenti in materia che si intendono applicabili dalla data della loro entrata in vigore anche prevalendo sulle disposizioni eventualmente in contrasto di cui al presente regolamento e nelle more di adeguamento dello stesso.

Articolo 76 (Abrogazioni)

- 1) Sono abrogati i precedenti regolamenti di polizia mortuarie e di concessione di sepolture private.

Articolo 77 (Entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Elenco allegati al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale

Schemi tariffe:

- Allegato "A": Schema tariffe servizi cimiteriali;
- Allegato "B": Schema tariffe concessioni ed autorizzazioni;

Allegati grafici:

- Allegato n. 1: Lapide ricordo murale – caratteristiche iscrizioni;
- Allegato n. 2: Lastra di copertura loculi individuali – caratteristiche iscrizioni;
- Allegato n. 3: Dimensioni e caratteristiche obbligatorie lapidi campi comuni;
- Allegato n. 7: Lastra di copertura nicchie urne cinerarie – caratteristiche iscrizioni;

Modulistica:

- Allegato n. 6: Autorizzazione per iscrizione lapidi murali ricordo;
- Allegato n. 5: Domanda per autorizzazioni lapidi murali ricordo;
- Allegato n. 4: Domanda per concessioni di aree e spazi cimiteriali;
- Allegato n. 8: Concessione per aree e spazi cimiteriali